



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 141/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Valeria Mistretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di ONNIS Danilo, nato il 30 dicembre 1957 a Cagliari e ivi residente in via delle Libellule n. 17, C.F. NNSDNL57T30B354J, rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano CORDA (C.F. CRDSFN83D06B354J pec stefano.corda@pec.it) presso il cui studio in Cagliari, via Scano n. 18, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 2 luglio 2024, iscritto al n. 26221 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra GIALARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l'Avvocato Stefano CORDA nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 2 luglio 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio il dott. ONNIS per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Proservice s.p.a., della somma di euro 381.804,72 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione del Nucleo PEF di Cagliari della Guardia di Finanza del 25 maggio 2022, integrata con nota del 19 marzo 2024, che dava notizia del passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 468 del 29 aprile 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale penale di Cagliari, nei confronti del prevenuto per le seguenti condotte di peculato realizzate in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Proservice s.p.a., rivestita dallo stesso dal 12 giugno 2009 al 29 maggio 2012:

- concessione illegittima al proprio figlio, ONNIS Jacopo Federico, di un'autovettura di servizio e pagamento, con risorse della Società, dei danni provocati in occasione di un incidente stradale durante detto uso per euro 5.250,00 (relativi alla fattura n. 188/a del 31 marzo 2010 emessa dall'Autofficina "Caprera" per la riparazione dell'auto danneggiata), oltre che dei verbali di accertamento del Codice della strada (euro 104,00 di cui al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 8593/2010 del 26 gennaio 2010 ed euro 38,00 di cui al verbale n. 8598/2010);
- appropriazione di euro 45.356,00 mediante utilizzo di assegni intestati alla

Società nel periodo dal 7 agosto 2009 al 5 maggio 2011;

- stipula, con la Renting s.n.c., in assenza di una gara d'appalto, di 15 contratti di noleggio autovetture, a fronte del pagamento di euro 140.154,35, senza che vi fosse un'esigenza aziendale e senza un controllo sull'utilizzo delle stesse per fini di servizio nel periodo dal 2009 al 2010.

La Procura attrice ha chiamato il dott. ONNIS a rispondere del danno all'immagine cagionato alla Proservice s.p.a., società in house della Provincia di Cagliari, in conseguenza delle condotte oggetto del giudicato di cui alla sentenza penale n. 468 del 29 aprile 2021, qualificate nei termini del reato di peculato, ricompreso nell'ambito dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, dedicati ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione".

Per l'Ufficio requirente, secondo consolidata giurisprudenza contabile, confermata anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. (cfr. Sez. Sardegna n. 197/2023, Sez. III App. n. 505/2023 e Sez. II App. n. 279/2023), la sentenza di c.d. patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p. può fornire al Giudice contabile elementi utili a procedere all'autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale, fermo restando il principio della piena autonomia del giudizio contabile, governato, sotto il profilo causale, non dal criterio del raggiungimento della certezza sulla colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", bensì da quello "del più probabile che non".

Secondo la prospettazione attorea, le vicende oggetto della pronuncia penale, consistenti in reiterati dolosi utilizzi per fini puramente egoistici, da parte del

soggetto apicale dell'amministrazione della Società pubblica, di risorse di cui egli aveva la disponibilità in ragione del proprio incarico pubblico, con ampia risonanza mediatica e interna, avrebbero prodotto un'intensa lesione del prestigio e del decoro della Società.

La quantificazione del danno dovrebbe essere effettuata, con esercizio del potere di determinazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza: la rilevanza della qualifica rivestita dal convenuto, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società; la gravità del fatto, sia per la sua intensità, sia per le sue modalità, caratterizzate dall'elemento della reiterazione; il vasto clamore mediatico suscitato dagli eventi in parola.

Detti criteri potrebbero essere eventualmente integrati, in funzione ausiliaria, dal criterio presuntivo stabilito dall'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994 (Sez. II 4 App. n. 229/2023), con quantificazione del danno in euro 381.804,72, pari al doppio del danno patrimoniale (euro 190.902,36) di cui alla menzionata sentenza di condanna.

Il dott. ONNIS ha ricevuto l'invito ai sensi dell'art. 67 c.g.c., ma non ha presentato deduzioni, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

Danilo ONNIS si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato Stefano CORDA con memoria depositata il 18 giugno 2025, nella quale si chiede: nel merito, in via principale, di mandare assolto il convenuto da ogni addebito di responsabilità e rigettare *in toto* le domande formulate nei suoi confronti nell'atto di citazione in giudizio, perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, e salvo gravame, escludere *in toto* e/o ridurre

l'importo oggetto della domanda di condanna formulata dal Procuratore Regionale; in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.

Nel libello difensivo si rappresenta che Danilo ONNIS ha ricoperto dal 2009 al 2011 la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Proservice, nonché di Direttore Tecnico della stessa senza aver mai percepito alcun compenso per quest'ultimo incarico, né, tantomeno, aver ricevuto contestazioni di sorta.

Inoltre, il convenuto, per certi versi, era mero esecutore del volere dei suoi referenti e di certo non hai mai diretto la Società o esercitato pienamente i poteri ascrittigli.

Con riferimento alla stipula di contratti di noleggio per auto aziendali, la difesa ha precisato che, negli atti d'indagine, non vi è alcuna prova che i veicoli presi a noleggio non siano stati utilizzati per le attività della Proservice o che il parco macchine fosse sovrabbondante rispetto alle esigenze della Società, così come non è emersa alcuna prova che le autovetture venissero assegnate a terzi o utilizzate fuori da logiche di servizio o di dovere.

Inoltre, la condotta del signor ONNIS non sarebbe qualificabile come "peculato", poiché non si è appropriato di somme di denaro o beni, né ha causato alcun danno alla Società che ha goduto e utilizzato, per i propri fini statutari, il parco macchine. Anche la FIAT STILO in uso al signor ONNIS è stata utilizzata per esigenze di servizio, per l'incarico ricoperto, a parte il triste episodio del figlio per cui, ovviamente, il padre non può che prendersi

ogni responsabilità.

La difesa ha evidenziato poi che, dai bilanci di esercizio del 2009 e 2010, anni durante i quali il signor ONNIS era il Presidente, si evince una situazione patrimoniale solida, con utili di esercizio pari, rispettivamente, a euro 295.255,00 ed euro 124.628,00.

Inoltre, non vi sarebbe stato un *clamor fori* tale da giustificare una richiesta così elevata a titolo risarcitorio per il danno all'immagine, visto che la diffusione della notizia è stata assolutamente limitata e relegata nelle cronache locali.

Inoltre, si dovrebbe applicare l'art. 1 comma 1-bis della l. 20/1994, secondo cui "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, ...". E questo lo si evince dai bilanci in positivo ma soprattutto dal ruolo ricoperto dal signor Danilo ONNIS, senza che siano mai state sollevate contestazioni, di Direttore Tecnico della Proservice S.p.A.

In conclusione, nella peculiare *compensatio* in esame, la difesa ha evidenziato che coesisterebbero un vantaggio patrimoniale per un soggetto pubblico e una diminuzione patrimoniale per lo stesso (o altro soggetto pubblico) e che tali contrapposte posizioni sarebbero eziologicamente collegate da un nesso di reciprocità. Da ciò discenderebbe, in punto di danno, che, qualora si dovesse ascrivere al signor Danilo ONNIS una qualsivoglia responsabilità a titolo di danno all'immagine, si dovrebbe tenere conto anche dell'indubbio incremento patrimoniale ricevuto dalla Società Proservice,

quantomeno nel non aver dovuto, per gli anni di riferimento, nominare un Direttore Tecnico e corrispondergli gli emolumenti dovuti.

All'udienza del 19 giugno 2025, il P.M. ha richiamato integralmente l'atto di citazione e si è opposto alla richiesta della difesa volta a ottenere la compensazione dell'uso illecito di risorse pubbliche da parte del convenuto con le mansioni da lui stesso svolte, come Direttore Tecnico di fatto, che - non essendo state retribuite - avrebbero determinato un ingiustificato arricchimento della società e indirettamente della Provincia di Cagliari.

Pertanto, ha insistito sulla richiesta di condanna del convenuto per l'esatto ammontare di cui all'atto scritto e ha chiesto al Collegio di non esercitare il potere riduttivo.

L'Avvocato CORDA, fatto integrale rinvio alla memoria depositata, con riferimento ai contratti di noleggio delle auto di servizio, ha precisato che, per gli anni 2009-2010, non è stato accertato l'esubero del parco auto rispetto alle esigenze della Società e che nel corso degli anni il numero delle vetture prese a nolo fu ridotto da 18 a 4, forse a causa delle minori necessità verificatesi.

Riguardo all'uso dei mezzi di servizio, il difensore ha sostenuto che la Guardia di Finanza, laddove afferma - negli atti di indagine - che queste auto venivano utilizzate in maniera non conforme, utilizza sempre espressioni dubitative; inoltre, gli unici due dipendenti sentiti avrebbero dichiarato che le auto di servizio venivano loro assegnate in uso solo quando dovevano assicurare la reperibilità.

Sull'uso dell'auto di servizio da parte del figlio del convenuto, il sig. ONNIS si è assunto la responsabilità del fatto attraverso il patteggiamento.

Quanto alle somme imputate al sig. ONNIS a titolo di peculato, il difensore ha rappresentato che la Proservice - all'epoca dei fatti - non veniva gestita seguendo principi di trasparenza ed efficienza e che i pagamenti a favore del Presidente, degli amministratori e di alcuni dipendenti spesso venivano effettuati con assegni, come emerso dalle indagini. Ha, quindi, sostenuto che il suo assistito, pur non avendo agito correttamente, riteneva di dover essere retribuito per l'incarico di Direttore Tecnico, ruolo che di fatto svolgeva presso la Proservice e per la cui remunerazione aveva inoltrato diverse richieste, non andate a buon fine; che la Società si sarebbe avvantaggiata, pertanto, di tale incarico professionale, mai contestato al sig. ONNIS, pur senza riconoscergli il relativo compenso, e il difensore ha chiesto che di questo il Collegio tenga conto.

Sotto l'aspetto psicologico, in merito al dolo, l'Avvocato CORDA ha evidenziato la complessità della vicenda, nella quale risultarono coinvolti quasi tutti gli amministratori e ha ricordato che - per l'estrema durata delle indagini - tutti (eccetto il sig. ONNIS) si giovarono della prescrizione del reato. Da tali indagini, sarebbe emerso che la Società era sotto il controllo politico e che - di fatto - non era certo governata dal convenuto, il quale - in molti casi - era solo un mero esecutore. Per il resto, ha confermato l'atto scritto e le conclusioni ivi riportate.

Il P.M ha replicato che il giudizio riguarda il danno all'immagine.

L'Avvocato CORDA ha precisato che la condotta relativa al noleggio delle autovetture, a suo avviso, sarebbe stata erroneamente configurata come peculato, anziché come abuso d'ufficio.

Considerato in

DIRITTO

L'azione della Procura regionale è parzialmente fondata, potendo trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per potersi addivenire a una sentenza di condanna per il danno all'immagine secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009 (da leggersi in uno con l'art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994), essendo stata allegata la sentenza del GIP del Tribunale penale di Cagliari n. 468 del 29 aprile 2021, di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, passata in giudicato, per un reato commesso in danno della Pubblica Amministrazione ed essendo comprovato anche l'ulteriore elemento del *clamor fori* mediante l'allegazione di articoli di stampa.

In merito al fatto che il presupposto della sentenza irrevocabile di condanna risulta integrato anche dalla pronuncia definitiva di "patteggiamento", si rinvia all'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata nella sentenza n. 70 del 2024 di questa Sezione.

Occorre precisare, inoltre, che nessuna rilevanza assumono nel presente giudizio i provvedimenti penali adottati nei confronti di altri soggetti, considerato che la posizione del sig. ONNIS è stata oggetto di un esame separato da parte del Giudice penale su richiesta dello stesso imputato e che la sentenza di "patteggiamento" ha riguardato esclusivamente la sua posizione.

Come riportato nella parte in fatto, dagli atti è emerso che i comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto hanno causato un grave *vulnus* al prestigio dell'Amministrazione. Indubbio, appare, infatti, che le condotte illecite in questione abbiano avuto ampia risonanza sociale, come comprovato dagli articoli di stampa versati in atti.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, non vi è motivo di discostarsi dalla prospettazione accusatoria, considerato che le condotte che hanno causato il danno all'immagine sono evidentemente dolose e che il convenuto era perfettamente in grado di comprendere le conseguenze delle sue azioni.

Inoltre, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa in merito ai vantaggi che la Proservice avrebbe tratto dal non dover pagare un Direttore Tecnico, in quanto tale incarico sarebbe stato svolto dal convenuto, peraltro in via di fatto, in assenza di alcuna retribuzione. Tale vicenda esula dall'ambito del presente giudizio e potrebbe, eventualmente, essere contestata davanti al giudice del rapporto di lavoro.

In ogni caso, non vi può essere alcuna *compensatio lucri cum damno* perché in questa sede è stato contestato al sig. ONNIS il solo danno all'immagine della Società, sul quale non ha avuto alcun impatto lo svolgimento delle mansioni di cui sopra.

Ciò premesso, con riguardo alla quantificazione del danno si deve procedere equitativamente, anche alla luce del criterio posto dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, secondo il quale “*nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa*

pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, che costituisce idoneo punto di riferimento per una valutazione equitativa.

Nel caso *de quo*, considerata la gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell’illecito, la reiterazione delle condotte, e il ruolo di particolare esposizione e rilevanza ricoperto dal convenuto nell’ambito dell’Amministrazione danneggiata, nonché il fatto che l’impatto mediatico negativo è stato considerevole, ma anche la scelta del sig. ONNIS di addivenire al “patteggiamento” che ha sicuramente limitato la risonanza della vicenda nel tempo e l’indubbio coinvolgimento/acquiescenza di altri soggetti in alcune decisioni, pur tenendosi presente (dal punto di vista soggettivo e oggettivo) la gravità delle condotte del convenuto, il Collegio ritiene che si debba addivenire a una quantificazione equitativa del danno all’immagine contenuta nella misura di 100.00,00 euro, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Conclusivamente, il danno all’immagine, come sopra quantificato, va ascritto al sig. Danilo ONNIS.

Dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma relativa al danno all’immagine, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** Danilo ONNIS a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Proservice s.r.l., la somma di **euro 100.000,00** (diconsi euro centomila/00) per danno all'immagine, oltre agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 139,56 (diconsi euro centotrentanove/56).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 11/09/2025.

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus